CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI PESCARA AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 11, L. N.240/2010

E

L'UNIVERSITÁ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI - UNIDAV TORREVECCHIA TEATINA AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 11, L. N.240/2010

L'Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti Via dei Vestini n. 31 C.F. 93002750698 – PI 01335970693, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante Prof. Liborio STUPPIA

E

L'Università Telematica Leonardo da Vinci, con sede in Torrevecchia Teatina, piazza S. Rocco, 2, C.F. 93035860696 – PI 02139760694 rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Sergio CAPUTI

PREMESSO CHE

a) l'art.6, comma 11, della L. n.240/2010 consente ai Professori ed ai Ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei sulla base di una apposita Convenzione finalizzata al perseguimento di obiettivi di comune interesse;
b) il D.M. MIUR del 30.1.2014 (in GURI n.107 del 10.5.2014) fissa i criteri per la stipula delle convenzioni di che trattasi;
c) costituisce interesse dell'Ateneo Telematico Leonardo da Vinci poter conteggiare nella propria ponderazione di sostenibilità dei propri CdS i seguenti docenti:

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia (LM-56)

- [redacted]: **PA – SSD GIUR-06/A (già IUS/10) – peso 0.5**
- [redacted]: **PO – SSD GIUR-06/A (già IUS/10) – peso 0.5**
- [redacted]: **PO – SSD GIUR-02/A (già IUS/04) – peso 0.5**
- [redacted]: **PA – SSD GIUR-08/A (già IUS/12) – peso 0.5**

d) la stipula della Convenzione contribuisce allo sviluppo della reciproca collaborazione tra i due Atenei, soprattutto per quanto attiene al perseguimento del seguente obiettivo di comune interesse: "maggiore integrazione delle metodologie didattiche";
e) l'art.6, comma, 11 della L. n. 240/2010 disciplina la quantificazione figurativa delle attività di studio, di ricerca, di insegnamento, nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
f) l'Ud'A ha provveduto alla verifica presso i Dipartimenti di afferenza che l'impegno dei docenti presso l'Ateneo "Leonardo da Vinci" non va ad incidere sul possesso dei requisiti di docenza di

cui al D.M. 1154/2021;

g) i Docenti hanno espresso formale consenso allo svolgimento di attività didattica presso l'Ateneo Telematico Leonardo da Vinci di Torrevecchia Teatina conformemente a quanto di seguito concordato;
h) è necessario procedere alla stipula della presente Convenzione;

tutto quanto premesso, che è parte integrante e sostanziale della Convenzione, si stipula e conviene tra le Parti quanto segue:

Art.1 Oggetto

La Convenzione regola i rapporti tra le parti in merito allo svolgimento di parte dell'attività didattica dei Docenti sopra indicati presso l'Ateneo Telematico Leonardo da Vinci di Torrevecchia Teatina (Ch), ai sensi della L. n. 240/2010, anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nell'interesse reciproco, anche al fine della razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche dei due Atenei.

Art.2 Ripartizione dell'impegno

I Docenti, durante la durata della Convenzione di cui all'art.9, svolgeranno la propria attività in Ud'A secondo quanto contenuto nelle Deliberazioni assunte dai Consigli di Dipartimento dei Dipartimenti di afferenza dei singoli docenti.

Art.3 Valutazione dell'attività didattica e di ricerca

L'attività didattica e di ricerca svolta dai docenti verrà valutata da ciascuno dei due Atenei secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010 e dalle regole applicate presso gli stessi Atenei.

Presso ciascuno dei due Atenei, i Docenti dovranno:

- registrare le attività didattiche svolte, nei modi stabiliti dai due Atenei, anche come autocertificazione, con indicazione di data, ora, luogo e programma svolto per ciascuna lezione; registrazione che, al termine delle attività, dovrà essere consegnato al Direttore;
- presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, alla conclusione dell'incarico, una dettagliata relazione sull' attività svolta, che potrà essere utile anche ai fini di un'eventuale rinnovo della Convenzione;

Art.4 Elettorato attivo e passivo

I Docenti eserciteranno il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Art.5 Oneri

Fermo restando l'obbligo per i docenti di completare il carico didattico presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, eventuali oneri aggiuntivi a favore degli stessi saranno a carico di Unidav.

Art.6 Utilizzo degli spazi

L'utilizzo di immobili di proprietà dell'Università G. d'Annunzio sarà regolato da successivi accordi.

Art.7 Copertura assicurativa del docente e obblighi

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è compito dei due Atenei provvedere alle coperture assicurative di legge nei confronti dei Docenti che, ai sensi della Convenzione, sono tenuti a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

I Docenti sono obbligati al rispetto dei regolamenti disciplinari e di sicurezza delle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e, quindi, osservando gli obblighi ivi prescritti nonché le disposizioni impartite dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I Docenti, prima dell'accesso ai luoghi di svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, sono pertanto tenuti a contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo Leonardo da Vinci per stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art.8 Trattamento dei dati

I due Atenei si impegnano a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.
Per quanto concerne la Convenzione alla luce del D. L.vo n.196/2003 (come modificato D. L.vo n.101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR), i due Atenei prendono atto e accettano che i dati personali da loro forniti saranno oggetto, nei limiti di legge, di trattamento necessario all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
I titolari del trattamento dei dati sono i due Atenei come sopra individuati, denominati e domiciliati.

Art.9 Durata

La durata della Convenzione è di anni 1 a decorrere dall'anno accademico 2026/2027. La Convenzione può essere rinnovata previo consenso dei docenti e previa delibera degli OO.AA. dei due Atenei.

Art.10 Risoluzione

La presente Convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e al D.M. 1154/2021, con obbligo pagamento di quanto a quel momento eventualmente maturato e dovuto.
La presente Convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art.6, comma 6, L. 30 dicembre 2010 n. 240, salvo che l'Università G. d'Annunzio non provveda alla sostituzione del docente di riferimento.
La risoluzione della presente Convenzione ai sensi del comma 1 del presente arti colo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.
Per il periodo di durata della Convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
I docenti dovranno comunque assicurare lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione fino al completamento dell'A.A.2026/2027.

Art.11 Clausole finali

I due Atenei si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che eventualmente dovesse sorgere nell'ambito della Convenzione prima di adire le vie legali.
Per ogni eventuale controversia non risolvibile amichevolmente sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti. Ogni integrazione, modifica o sostituzione della Convenzione sarà valida solo se concordata per iscritto tra i due Atenei, previo consenso dei docenti e degli OO.AA. degli Atenei medesimi. Nel corso di validità della Convenzione i due Atenei non possono avviare procedure per la copertura delle attività ordinarie poste a loro carico.
Ciascun Ateneo, ai fini della Convenzione, elegge domicilio legale nella propria sede ~~o residenza~~ indicata in epigrafe.
La Convenzione viene redatta in duplice copia originale, una per ogni Ateneo, e copia delle stesse sarà inviata al MIUR. La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese verranno poste a carico della parte istante.

Per quanto non previsto dalla presente convenzioni le parti fanno riferimento alla vigente normativa di settore ed in particolare al D.M. MIUR del 30.1.2014 (in GURI n.107 del 10.5.2014)

Chieti,

Il Rettore
Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Prof. Liborio STUPPIA

Firmato digitalmente da:
Stuppia Liborio
Firmato il 29/04/2026 15:32
[redacted]
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Presidente del CdA
Università Telematica “L. Da Vinci”
Prof. Sergio CAPUTI

SERGIO
CAPUTI
29.04.2026
18:12:52
GMT+02:00